MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
**DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**
**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

**VISTO** la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*" e, in particolare, l'articolo 34 che contiene la delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate**;**

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "*Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e comma 3 i quali dispongono, rispettivamente, che per gli anni 2018, 2019 e 2020, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio e che il trattamento può essere concesso in via provvisoria, sempre su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato, a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1- *quinquies*, del d.lgs. n. 159 del 2011;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, n. 1 del 10 gennaio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 04 febbraio 2019, Reg.ne n. 152, in particolare l'articolo 5, comma 1, il quale ribadisce che il trattamento di cui al precedente articolo 1 :*"è concesso in via provvisoria a decorrere dal provvedimento emesso non prima del 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 41, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 con cui si dispone che "*il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, in favore*

*dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno*";

**VISTO** il decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 2025, n. 113, recante "*Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi*" e, in particolare, l'art. 9 rubricato "*Modifica all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*" con cui si dispone che: "*All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000 euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026»*";

**VISTA** la circolare n. 10 del 6 maggio 2019 avente ad oggetto *"trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72*";

**VISTA** la nota protocollo n. 8342/2019, integrativa della circolare n. 10/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che autorizza il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma che prevede il finanziamento della misura e assicurare il costante controllo dei costi;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31.01.2025 al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela GAETANI l'incarico di Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

**ATTESO** che in data 30 maggio 2025 la Società ARTE STAMPA S.R.L. ha inoltrato istanza, acquisita al protocollo n. 7669/2025 e contrassegnata dal codice pratica n. 95000, tendente ad ottenere la concessione del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72, per il periodo dal 03/02/2025 al 31/01/2026 per un totale di 39 lavoratori, in forza presso l'unità aziendale di Prato (PO);

**RILEVATO** che la Società ARTE STAMPA S.R.L. è stata destinataria di un provvedimento di sequestro preventivo *ex* art. 321 c.p.p., emesso dal Tribunale di Prato nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 597/2025 R.G.N.R. – e n. R.G. G.I.P. n. 403/2025;

**ATTESO** altresì che nell'ambito del succitato procedimento penale il Tribunale di Prato – sezione GIP – ha nominato due amministratori giudiziari per la gestione e custodia dei beni in sequestro;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
**DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**
**IL DIRETTORE GENERALE**

**CONSTATATO** che in data 24 maggio 2025 il giudice delegato del Tribunale di Prato ha autorizzato, su istanza degli amministratori giudiziari recante pari data, l'accesso alle misure a sostegno del reddito di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72;

**RILEVATO** che la citata istanza non era conforme a quanto disposto dalla normativa, dal decreto n. 1/2019 e dalla circolare n. 10/2019 sopra richiamati, in quanto sprovvista, tra l'altro, del provvedimento di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 41, comma 1 *sexies*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del provvedimento di autorizzazione "con riserva" alla ripresa dell'attività *ex* art. 41, comma 1-*quinquies* del medesimo decreto legislativo;

**VISTE** le note protocollo n. 14965 del 18 luglio 2025 e protocollo n. 18219 del 26 settembre 2025, con le quali, a più riprese, veniva richiesta la produzione agli atti della documentazione necessaria al fine di poter accertare la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, rimaste prive di riscontro;

**VISTA**, altresì, la nota n. 21054 del 20 novembre 2025 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – Div. III, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art.10-*bis*, L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto della suddetta istanza, in quanto non è stata prodotta agli atti la documentazione richiesta, ovvero: "*1. copia conforme all'originale del provvedimento di nomina degli amministratori giudiziari; 2. versione integrale, in copia conforme all'originale, del Decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, nell'ambito del procedimento n. 597/2025 R.G.N.R. – n. 403/2025 R.G. G.I.P.; 3.successiva ordinanza di convalida del GIP; 3. successiva ordinanza di convalida del GIP; 4. copia conforme all'originale dell'istanza depositata dall'A.G. al fine di ottenere l'autorizzazione, da parte del giudice delegato, alla prosecuzione dell'attività ex art. 41, comma 1 quinquies e pedissequo provvedimento autorizzativo; 5. copia conforme all'originale dell'eventuale provvedimento emesso ai sensi dell'art. 41, comma 1-sexies, del D.Lgs. 159/2011; 6. relazione tecnica, con l'espressa dichiarazione di non poter accedere ai trattamenti previsti dal D.lgs. 148/2015 e con l'indicazione delle motivazioni e delle ragioni del ricorso al trattamento richiesto; 7. invio di un nuovo elenco contenente i nominativi dei lavoratori interessati dall'intervento, possibilmente anche in formato excel, dove risultino correttamente indicati i dati fondamentali per l'individuazione corretta degli stessi e per la valutazione della insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1, comma 5, del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 72 (nome, cognome, codice fiscale per esteso, inquadramento, profilo, tipologia contrattuale, eventuali rapporti di parentela e/o affinità con i preposti, eventuale coinvolgimento nella gestione aziendale, ecc.)*", con la conseguenza che: "*La mancata trasmissione della documentazione richiesta, oltre ad evidenziare una carenza di interesse al procedimento avviato su istanza di parte, non consente alla*

*scrivente amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti fondamentali per la concessione del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018*";

**CONSTATATO** che la società indicata nel dispositivo, entro il termine assegnato, nulla ha eccepito avverso la suddetta comunicazione dei motivi ostativi, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 20 novembre 2025*;*

**RITENUTA** - pertanto - inammissibile la domanda di cassa integrazione in deroga *ex* articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 72, inoltrata dalla società indicata nel dispositivo per difetto di requisito fondamentale;

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

il rigetto dell'istanza di concessione del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72, presentata in data 30/05/2025, acquisita al protocollo n. 7669/2025 e contrassegnata dal codice pratica n. 95000, relativamente al periodo dal 03/02/2025 al 31/01/2026 per un totale di 39 lavoratori, in forza presso l'unità produttiva di Prato (PO), dalla società **ARTE STAMPA S.R.L.**, C.F. 02304700970, con sede legale in Prato (PO), PEC: *artestampasrl@pec.it*, per mancanza dei presupposti essenziali. Infatti, l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72, e gli articoli 1, comma 1 e 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, n. 1 del 10 gennaio 2019, nonché il par. 5, 2° e 5°cpv., della Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 6 maggio 2019, stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 72 può essere concesso o in presenza di un decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-*sexies* ovvero, nelle more di tale approvazione, a decorrere dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio "*con riserva*" emanato dal giudice, *ex* art. 41, comma 1-*quinquies,* su impulso dell'amministratore giudiziario da attivarsi entro 30 giorni dalla immissione in possesso.

**Articolo 2**

1. Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori

sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.



*anuela Gaetani*
Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

*FRF/AC*

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"*